



Commercio dei vini / doveri

Basi legali

Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (RS 910.1)
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (RS 916.140)
Tariffa delle tasse concernenti il commercio dei vini del 1° gennaio 2010

Principio

Il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità vinicola e delle cantine con lo scopo di proteggere le denominazioni dei vini.
Per commercio di vini s'intende l'acquisto e la vendita di succo d'uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l'immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione.

Obbligo di notificare la propria attività

Chiunque intende esercitare il commercio dei vini è tenuto, prima dell'inizio della sua attività, a notificarla al Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Le modalità di notificazione possono essere trattate, più avanti, dalla rubrica „Procedura per la notificazione d'inizio attività“.

Eccezioni / Casi speciali

Dispensati dalla notificazione dell'attività del commercio dei vini sono:

Le imprese che in Svizzera acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta riportante la ragione sociale di un'impresa assoggettata all'organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile, che non praticano né l'importazione né l'esportazione e il cui volume annuale non supera 1000 hl non sottostanno al controllo (Ordinanza sul vino, art. 34 cpv. 2).

Sono esentate dal controllo del commercio dei vini anche le aziende:

- che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato;
- che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e
- la cui produzione totale non supera 500 l (art. 34 cpv. 3).

L'importazione di succo d'uva, bevande che ne contengono, mosto d'uva, vini per l'elaborazione industriale e di uve da torchiare è parimenti soggetta a notificazione. Maggiori informazioni sono ottenibili presso il CSCV.

Doveri concernenti il commercio dei vini

Chiunque è sottoposto all'obbligo di notificare la propria attività vinicola deve inoltre:

- 1) tenere una contabilità vinicola aggiornata su formulari approvati dalla Direzione del CSCV e secondo le direttive da questa emesse;
- 2) presentare la contabilità vinicola agli ispettori del CSCV, fornir loro le informazioni e i documenti necessari, prestare la necessaria assistenza durante lo svolgimento del controllo ed accordar loro il libero accesso alle cantine, depositi e locali commerciali;
- 3) allestire l'inventario delle scorte di vino (Form. A) al 31 dicembre di ogni anno ed inviarlo, con la dichiarazione sulla cifra d'affari in litri (Form. B) realizzata, al CSCV entro e non oltre il 31 gennaio;
- 4) versare le tasse annuali previsti per coprire le spese derivanti dall'attività di controllo della contabilità vinicola e delle cantine;
- 5) osservare le disposizioni federali (in special modo la legislazione federale sulle derrate alimentari e rispettiva legislazione agricola) e disposizioni cantonali.

Procedura di notificazione

La richiesta di notificazione deve essere fatta in linea (www.cscv-swk.ch) o dev'essere presentata per mezzo del formulario edito appositamente dalla Direzione del CSCV. Sullo stesso va indicato il numero d'identificazione delle imprese (IDI) e il genere di commercio svolto. E necessario designare una persona responsabile del settore vini che sia abilitata a sottoscrivere per la ditta e che sia domiciliata in Svizzera. Se più persone sono designate in qualità di responsabili, almeno una di queste deve rispondere ai criteri di cui sopra.

La Direzione del CSCV riscuote le tasse previste e conferma l'avvenuta notificazione.

Regolamentazione per l'importazione

L'importazione di vini naturali, di mosti d'uva, di succhi d'uva e di uve fresche da torchiare all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC) e all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) necessita di un permesso generale d'importazione (PGI) rilasciato, su domanda, dal Settore importazioni ed esportazioni (SIE) dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

I rispettivi moduli (documenti pdf) sono disponibili su www.import.ufag.admin.ch.

Il rilascio di un PGI avviene solo se un numero di notificazione è stato attribuito dal Controllo svizzero del commercio dei vini.

Per ogni importazione deve figurare sulla dichiarazione doganale il numero di PGI e il nome della ragione sociale come iscritta presso il CSCV. Il PGI dev'essere comunicato tempestivamente agli organi doganali dalla persona soggetta all'obbligo doganale alla frontiera. Sono accettate unicamente dichiarazioni doganali con un solo numero di PGI.

La Sezione delle importazioni / esportazioni non accorda nessun numero di permesso generale (PGI) per telefono.

I PGI non è trasferibile ad altre persone o aziende.

Per ulteriori informazioni concernenti l'importazione di vino e la procedura inerente all'ottenimento di un PGI, si prega di rivolgersi all'

Ufficio federale dell'agricoltura,

- Settore importazioni ed esportazioni, 3003 Berna:

Homepage: www.import.ufag.admin.ch

tel.: +41 58 462 25 11

fax: +41 58 462 26 34

- Sezione prodotti vegetali:

tel.: +41 58 481 09 85

Amministrazione federale delle dogane (AFD)

- AFD, 3003 Berna: www.ezv.admin.ch

- Tariffa doganale: www.tares.ch

Certificati

Per ogni vino importato è richiesto un certificato di origine o di provenienza emesso o riconosciuto dai servizi competenti del paese produttore; per i vini dell'UE deve essere presentato un documento d'accompagnamento destinato a scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli.

Testi di legge

I testi di legge possono essere consultati sul sito Internet della Cancelleria federale www.bk.admin.ch